



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Massimo Caratelli	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/02/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente, con ricorso pervenuto il giorno 13/07/12, preceduto da reclamo in data 30/03/12, premesso di avere versato in data 6/05/09 sul conto corrente intrattenuto con l'odierno resistente un assegno "fuori piazza" di € 45.000,00 da questi accreditatogli con valuta 18/05/09 e di averlo "richiamato" due giorni dopo, lamenta che l'intermediario vi abbia provveduto addebitandogliene l'importo in data 6/05/09 (data di negoziazione) e non 18/05/09 (data di accredito), ciò che a suo dire ha determinato uno scoperto apparente del conto della durata di 12 giorni, con indebita applicazione di interessi e di commissione di massimo scoperto per complessivi € 1.046,57.

Per rimediare, deduce ancora il ricorrente, si è visto costretto a vendere titoli di sua proprietà ad un corrispettivo inferiore a quello che avrebbe potuto percepire se li avesse negoziati, come avrebbe voluto, in data 02/09/09, da ciò la relativa domanda risarcitoria, peraltro priva di quantificazione del danno.

Il ricorrente lamenta anche il mancato riscontro alla sua lettera 27/07/09 ed il costo eccessivo (€ 45,00) delle copie di due estratti conto e, più in generale, la condotta della banca che giudica non rispondente alle ordinarie regole di correttezza, come ripetutamente contestato all'intermediario.

In ragione di quanto sopra ha chiesto in questa sede la condanna del resistente al rimborso di tutti gli importi indebitamente percepiti, nonché al risarcimento dei danni derivati dalla vendita dei titoli e dei danni morali, anch'essi non quantificati.

Il ricorrente chiede infine di conoscere il motivo del mancato riscontro, protrattosi per oltre due anni e mezzo, alle sue precedenti contestazioni, per quale ragione la banca applichi tassi usurari (indicati in misura pari al 39% nella precedente corrispondenza e in misura pari al 47,34% nel ricorso, n.d.r.) e se sia corretta l'applicazione del costo di € 45,00 per le copie dei due estratti conto di cui sopra.

Con controdeduzioni pervenute il 9/11/12, l'intermediario, pur contestando le deduzioni avversarie in ordine alla natura usuraria dei tassi applicati al rapporto, ha sostanzialmente confermato i fatti dedotti dal ricorrente per quanto concerne l'operazioni di presentazione e richiamo dell'assegno fuori piazza di € 45,000, evidenziando però che il conto presentava già uno sconfinamento di € 25.000,00 ca., a prescindere dalla detta operazione, non essendo stata rinnovata l'apertura di credito concessa all'odierno ricorrente il 7/10/08 e scaduta il 31/03/08.

In ragione di ciò il resistente, pur deducendo di essere "*consapevole di avere correttamente operato*", ha ricalcolato il tasso applicato al rapporto nel periodo in cui l'assegno di cui sopra è stato negoziato e stornato, tenendo conto della data valuta di addebito dell'assegno di € 45.000,00 richiesta dall'odierno ricorrente, ma anche dello scoperto di € 25.000,00 ca. all'epoca esistente (v. estratti conto all.ti 1 e 2 al ricorso) ed ha offerto in via bonaria al ricorrente stesso, che ha rifiutato la proposta, l'importo di complessivi € 515,00 a titolo di restituzione di interessi passivi, CSM e del contributo (€ 20,00) versato per la presentazione del ricorso all'ABF.

Più in particolare, il resistente deduce di avere applicato, nel periodo che qui rileva, il tasso del 12,75% (v. estratto conto al 30/06/09 all. 1 al ricorso), inferiore a quello del 14,75% contrattualmente convenuto e nel rispetto delle normativa sul tasso soglia all'epoca vigente (pari al 12,93%) e la CMS dell'1,5% sulla punta



massima di sconfinamento, conformemente alle relative condizioni negoziali consentite dalla normativa vigente all'epoca (v. doc. 7 di parte resistente).

In relazione alle restanti domande avversarie, deduce poi di aver inizialmente riscontrato le comunicazioni della controparte, sia pure per le vie brevi, ritenendo in seguito non più necessari ulteriori riscontri delle medesime contestazioni, oltre quelli dati con e-mail del 30/09/10 e con nota del 26/01/12, e afferma la rispondenza del costo delle copie degli estratti conto alle relative pattuizioni negoziali (v. all. 9 al ricorso).

Il resistente contesta anche l'esistenza del danno per la vendita dei titoli, evidenziando la contraddittorietà della versione di controparte secondo la quale l'odierno ricorrente avrebbe deciso di vendere i titoli stessi dopo avere ricevuto in data 22/07/09 l'estratto conto al 30/06/09, mentre la vendita degli stessi è stata effettuata in data 20/07/09 e comunque in esito a valutazione discrezionale dell'interessato.

Analogamente contesta la configurabilità dei danni non patrimoniali.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

Come rilevato nella narrativa del fatto che precede, l'intermediario ha riconosciuto la parziale fondatezza della domanda nella parte concernente la data di valuta applicata all'addebito dell'assegno di € 45.000,00 ed ha conseguentemente ricalcolato gli interessi passivi sul solo scoperto di conto esistente all'epoca, altrettanto facendo con riferimento alla CMS ed ha conseguentemente offerto al ricorrente l'importo di € 515,00 da questi peraltro rifiutato.

Sul punto, stante anche il difetto di contestazioni di parte resistente, la domanda introduttiva appare fondata e meritevole di accoglimento.

Non altrettanto può disporsi per le restanti domande – segnatamente quelle volte a conoscere le ragioni della condotta dell'intermediario e a verificare l'applicazione di tassi usurari - che rivestono natura esplorativa ed implicano lo svolgimento di attività di tipo consulenziale certamente estranee ai compiti di questo Collegio (v. in tal senso: ABF dec. n. 3267 del 26/07/12; id. n. 2846 del 23/12/11; id. n. 1130 del 1°/06/11).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Stessa sorte compete alla domanda di risarcimento danni asseritamente conseguenti alla vendita di titoli, difettando, oltre alla quantificazione del pregiudizio economico che ne sarebbe derivato, qualsiasi elemento di prova in ordine al nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'intermediario ed il pregiudizio stesso e non potendo addebitarsi all'odierno resistente l'andamento di mercato dei titoli stessi.

Infondata appare anche la doglianza concernente il costo delle fotocopie degli estratti conto, avendone l'intermediario dimostrato la rispondenza alle relative pattuizioni negoziali (v. docc. nn. 9 e 10 di parte resistente) e risultando tale costo espressamente accettato dall'interessato (v. all. 9 al ricorso).

Infine, ugualmente infondata appare la domanda di risarcimento del danno morale, non trattandosi di fattispecie rientrante in alcuna delle categorie cui la giurisprudenza della Suprema Corte connette la risarcibilità di tale tipologia di pregiudizio (v. Cass. SS.UU. 11/11/08 n. 26972).

Ne segue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'importo di € 495,00 (al netto del contributo corrisposto all'ABF) che l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente, oltre interessi legali dalla data del reclamo all'effettivo soddisfo.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS